



Parco interregionale del  
**Sasso Simone e Simoncello**

Via Rio Maggio, snc 61021, Carpegna (PU) Tel. 0722/770073- Fax. 0722/770064  
www.parcosimone.it - info@parcosimone.it - pec: parcossimone@emarche.it  
CF 91009920413 - P.iva 01416700415 - Codice Univoco UF96NT

<b>DETERMNAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE</b>		<b>N. 8</b>	<b>DEL 02.02.2023</b>
<b>TECNICO</b>			
<b>N. 30</b>	<b>OGGETTO: Nulla Osta e Valutazione di Incidenza per intervento di taglio bosco ceduo inferiore a 2 ha in località Cantoniera.</b>		
<b>DATA: 02.02.2023</b>	<b>ID 18_2023</b>		
	<b>Ditta: Bernardini Elvira</b>		

L'anno *duemilaventitre*, il giorno *due* del mese di *febbraio* nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**PREMESSA**

**Viste** le Leggi Regionali Marche ed Emilia Romagna di istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello – rispettivamente L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013; in particolare l'art. 30 comma 5, l'art. 20 e l'art. 19 comma 3;

**Preso atto** che ai sensi del comma 5 dell'art. 30, “norme transitorie”, delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – fino all'approvazione dei nuovi strumenti da parte dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello continuano a trovare applicazione quelli vigenti presso il Parco regionale Sasso Simone e Simoncello;

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 20, “Nulla Osta e parere di conformità”, delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - l'Ente di gestione del Parco rilascia il nulla osta dopo aver verificato la conformità tra le finalità della legge istitutiva, le disposizioni del Piano e del Regolamento ed i piani e progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico per le zone A, B, e C.

**Preso atto** che ai sensi del comma 3 dell'art. 19 “Disciplina gestionale dei Siti della Rete Natura 2000”, delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - le valutazioni di incidenza sono rilasciate dall'Ente di Gestione per il proprio territorio e dagli enti locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente delle due Regioni, per le aree contigue;



**Visto** l'art.13 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed integrazioni, inerente la competenza dell'Ente Parco per quanto riguarda il nulla-osta preventivo al rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco medesimo;

**Visto**, altresì, l'art.26 della Legge Regione Marche 28 aprile 1994, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Ente Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello, che recepisce quanto disposto dal citato articolo 13 della Legge Quadro nazionale, in merito alla competenza dell'Ente Parco Regionale per il conferimento del preventivo nulla-osta al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni relative a interventi, impianti od opere nelle aree soggette al Piano per il Parco;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007, esecutiva, con cui si prendono provvedimenti in merito al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 26 della L.R. 15/94, succitata, in attesa dell'approvazione del Regolamento del Parco;

**Preso Atto** che, nell'atto consiliare sopra menzionato, tra le altre cose, vengono stabilite le competenze per il rilascio del nulla osta, attribuendole al Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente Parco;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 90 del 02/12/2009, esecutiva, competenze dell'Ente Parco ai sensi delle disposizioni legislative per la valutazione di incidenza, relativi pareri, etc., nell'ambito di Rete Natura 2000 – organizzazione e modalità operative;

**Vista** la Direttiva Habitat n. 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e relativa alle Zone di Protezione Speciale;

**Vista** la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per i Siti di importanza comunitaria;

**Visto** il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**Visto** il D.M. 3 aprile 2000, Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

**Visto** il D.M. 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

**Visto** il D.P.R. n. 2120, 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali. Nonché della flora e della fauna selvatiche;

**Visto** il D.M. n. 184 del 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

**Vista** la DGR 447 del 15.03.2010, ad oggetto LR n. 6/2007 – DPR 357/1997 – Adozione delle linee guida regionali per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12.06.2007 e la D.G.R. del 29.01.2007, n. 60 Regione Marche in materia di disposizioni per la Rete Natura 2000;

**Vista** la DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008, Regione Marche, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto



ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.

**Vista** la DGR n. 1036 del 22 giugno 2009, Regione Marche, di recepimento del Decreto ministeriale 22 gennaio 2009, e di adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, modifiche ed integrazioni della succitata DGR n. 1471/2008.

**Vista** la DGR Regione Marche n. 447 del 15.03.2010, ad oggetto LR n. 6/2007 – DPR 357/1997 – Adozione delle linee guida regionali per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000;

**Vista** la DGR Regione Marche n. 1201 del 12/09/2011 L. R. n. 6/2007 Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale 6210\* nei siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

**Vista** la DGR Regione Marche n. 83 del 30/01/2012 Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 DPR 8 settembre 1997, n. 357. Revisione dei siti della natura 2000 delle Marche. Aggiornamento dei perimetri dei siti Natura 2000 ricadenti in Provincia di Pesaro e Urbino. Revoca della DGR n. 1868 del 16 novembre 2009;

**Vista** la DGR Regione Marche n. 1161 del 30/12/2021 - Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza - Adozione - Recepimento Intesa Stato-Regioni-Province autonome 28 novembre 2019 - Revoca Dgr 220/2010.

**Visto** il vigente **Piano di Gestione dei SITI NATURA 2000** per i **SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT 5310005 e ZPS IT 5310026** applicativo nell'area Marchigiana del Parco interregionale, adottato definitivamente con Deliberazione della Comunità del Parco n. 12 del 24.06.2015 ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Marche n. 6/2007, e approvato con Deliberazione Amministrativa della Giunta Regionale n. 554 del 15/07/2015. Il Piano è entrato in vigore in data 01.08.2015, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche n. 64 del 31.07.2015

**Vista** la DGR Marche n. 219 del 18/03/2016 relativa alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione tra cui le **ZSC IT 5310003, ZSC IT 5310004, ZSC IT 5310005**, approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto 12 aprile 2016 pubblicato sulla GU n. 98 del 28.04.2016;

**Vista** La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1201 del 12.09.2011 Marche di approvazione delle Misure di Conservazione dell'habitat seminaturale 6210\* per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

**Visto** il vigente Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 21.02.2003 ai sensi dell'art. 15, comma 4 della Legge Regionale Marche n. 15 del 28/04/1994, e approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 comma 6 lett. b) della L. R. 15/1994;

**Dato atto** che il Piano del Parco è entrato in vigore in data 16.10.2007, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007;

**Vista** la Legge Quadro nazionale in materia di aree protette 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni;

**Visto** il vigente statuto dell'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” in particolare il combinato disposto ai sensi dell’art. 109, comma 2 e dell’art. 107 commi 1 e 2 in ordine ai compiti spettanti ai dirigenti;

**Visto** il provvedimento del Presidente del parco, di nomina del responsabile del settore tecnico, settore lavori pubblici, gestione del territorio e settore urbanistica, ambiente e paesaggio, del 02.12.2009, n. 5/2009 e del 31 ottobre 2014 n. 17/2014;

**Visto** il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Parco, in particolare l’art. 22, 23 e 25;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare l’art. 142 comma 1 lett. f);

## **ISTRUTTORIA**

### **PREMESSO:**

Che l’Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello ha ricevuto, da parte dell’Unione Montana del Montefeltro e per mezzo posta elettronica, il format di screening del proponente e relativa documentazione cartografica relativa alla richiesta della Sig.ra Bernardini Elvira, avente codice identificativo della pratica **18\_2023**, per un taglio di un bosco ceduo con superficie inferiore a due ettari in Loc. Cantoniera (rif. ns. Prot. 148 del 27.01.2023).

Che l’area di intervento è localizzata in Località Cantoniera (foglio 5, mappale 263 del Comune di Carpegna) e che quindi interessa il territorio ricadente nella ZPS IT5310026 “Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello” e della ZSC IT5310003 “Monti Sasso Simone e Simoncello”;

Che l’intervento interessa un bosco ceduo con prevalenza di Cerro (*Quercus cerris*) una superficie totale di 00.13.30 ha;

Che alla succitata richiesta sono, quindi, allegati i seguenti documenti:

- Format proponente del SITO NATURA 2000;
- Planimetria dell’area di intervento;

che a tutt’oggi è in vigore il Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello – dal 16.10.2007 - a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007, e quindi, al fine del rilascio del predetto nulla osta si è provveduto a stabilire quanto contenuto nella Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 95 del 06/11/2007, succitata;

Vista l’istanza in oggetto;

Visti gli allegati all’istanza stessa e la mappa, con indicate le particelle catastali oggetto dell’intervento;

### **PRESO ATTO CHE:**

- ai sensi del Piano del Parco vigente, l’area interessata dall’intervento in zona C, di protezione (in tali zone, in armonia con le finalità istitutive, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ancora praticati con metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità.), della tavola Inquadramento Territoriale; quindi,



in applicazione delle norme precettive per parti del territorio di cui al titolo II delle NTA del Piano del Parco, come in dettaglio indicato:

- **per la zona C, di protezione**, ai sensi dell'art. 9, *Zonizzazione*, comma 1 e comma 2; e dell'art. 5 *Categorie normative*, comma 1, lett. CO, RE, RQ e comma 2, lett. A, sempre relative alle **attività comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali con le connesse attività abitative e di servizio, manutentive dei paesaggi agricoli e forestali e del relativo patrimonio culturale;**

In tali zone è vietato:

- realizzare nuove strade;
- realizzare nuovi edifici ad eccezione degli annessi rurali a servizio dell'attività agricola;
- aprire nuove cave;
- realizzare interventi che modificano il regime delle acque, salvo quando strettamente necessari ai sistemi irrigui ed alla sicurezza per gli incendi.

Nei nuclei rurali sono consentiti interventi di manutenzione e di restauro nonché interventi di ristrutturazione limitatamente ai cambi di destinazione d'uso compatibile e alla modifica del numero delle unità immobiliari.

## CONSIDERATO:

- che la domanda oggetto della presente, è regolarmente documentata;
- che gli interventi previsti ricadono in parte nella ZPS IT5310026 – “*Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello*” e nella ZSC IT5310003 “*Monti Sasso Simone e Simoncello*”;
- che attualmente vigono le norme del Piano del Parco di cui alle NTA del Piano del Parco;
- che l'intervento riguarda un taglio di utilizzazione di un ceduo semplice (matricinato) di Cerro (*Quercus cerris*) di età compresa tra i 25 i 30 anni;
- che le modalità di esbosco prevedono l'utilizzo della viabilità esistente e quindi non comporta movimento di terreno e modifiche del tracciato e/o l'allargamento della sede viaria;
- Infine, che gli interventi proposti comportano l'applicazione delle norme di cui all'art. 18 *Gestione faunistica*; e all'art. 19 *Attività agro-silvo-pastorali*.

**Valutato** che la procedura per determinati interventi non direttamente connessi alla conservazione del sito Natura 2000, ai sensi dei provvedimenti regionali richiamati in premessa, comporta il riscontro che gli interventi non determinino incidenze negative significative sul sito stesso; in questo caso la valutazione di incidenza può quindi, terminare con tale fase di screening soltanto se è possibile concludere, in maniera oggettiva, che è improbabile il verificarsi di incidenze significative negative sul Sito Natura 2000 interessato, salvo quanto diversamente disposto dalle Misure Specifiche di Conservazione o dai Piani di Gestione del sito interessato.

**Tenuto conto** che “*Pur interessando l'Habitat 91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion), l'intervento, per estensione e modalità di taglio non comporta una frammentazione o perdita di habitat. Inoltre, anche se la ceduzione rappresenta un fattore di minaccia per *Lucanus cervus* e *Morimus asper*, visti i tempi di esecuzione dei lavori, il rischio di perturbazione di tali specie non è significativa. In definitiva la valutazione di incidenza può concludersi con esito positivo, fermi restando i divieti definiti dalla DGR Marche 1471/2008, in merito alla conservazione del bosco*”.

**Considerato** che il requisito di non significatività come sopra richiamato, si riscontra nell'iniziativa in oggetto (procedura che implica la correttezza nel concludere la fase di valutazione preliminare positiva, senza procedere alla fase di valutazione appropriata).



**Visto** il “Format per screening di valutazione di incidenza per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – Istruttoria del Valutatore di screening specifico”, allegato alla presente determinazione di cui ne è parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** che l’Ente Parco non ha ancora approvato il Regolamento del Parco ai sensi dell’art. 16 della L.R. 15/1994 e s.m.i., il quale disciplina l’esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall’art. 11 della L. 394/91;

**Vista** l’istanza in oggetto, prodotta dall’Unione Montana del Montefeltro.

**Ritenuto** di dover procedere al rilascio del Nulla Osta e della Valutazione di Incidenza in oggetto;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa esposto, e che qui si intende confermato e valido ad ogni effetto:

Di rilasciare **screening con esito positivo di valutazione di incidenza** redatto sul “Format per screening di valutazione di incidenza per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – Istruttoria del Valutatore di screening specifico”, allegato alla presente determinazione di cui ne è parte integrante e sostanziale, per il progetto dei “**Intervento di taglio bosco ceduo inferiore a 2 ha in località Cantoniera – ID 18\_2023**” richiedente Bernardini Elvira, rif. ns. prot. n. 148 del 27.01.2023, il quale riporta la seguente conclusione:

*“Pur interessando l’Habitat 91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion), l’intervento, per estensione e modalità di taglio non comporta una frammentazione o perdita di habitat. Inoltre, anche se la ceduzione rappresenta un fattore di minaccia per *Lucanus cervus* e *Morimus asper*, visti i tempi di esecuzione dei lavori, il rischio di perturbazione di tali specie non è significativa. In definitiva la valutazione di incidenza può concludersi con esito positivo, fermi restando i divieti definiti dalla DGR Marche 1471/2008, in merito alla conservazione del bosco”.*

Di rilasciare il **Nulla Osta del Parco** tenuto conto delle prescrizioni seguenti:

- **L’accesso alle aree di lavoro dovrà avvenire esclusivamente attraverso la viabilità esistente;**
- **Alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o di parti di materiali utilizzati nella realizzazione dei lavori;**
- **Divieto di taglio di alberi con comprovata presenza di nidi sulla chioma o nelle cavità del tronco.**
- **Divieto di taglio di eventuali esemplari di Tasso (*Taxus baccata*).**
- **Il rilascio almeno 3 piante vive per ogni ettaro, da destinare all’invecchiamento, scelte tra i soggetti di maggior diametro e appartenenti a specie autoctone anche sporadiche, nonché almeno 3 piante morte o marcescenti in piedi per ogni ettaro, scelte tra i soggetti di maggior diametro;**
- **Il taglio deve essere eseguito rispettando le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale Regionali, adottate con D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018;**

**Di dare atto** che il presente nulla osta è rilasciato ai soli fini stabiliti dall’art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, “Legge quadro sulle aree protette” e s.m.i., e per quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 95 del 06.11.2007, facendo salvi i requisiti richiesti dalle leggi, diritti



di terzi, autorizzazioni, ulteriori pareri, prescrizioni e nulla-osta di competenza di altri Enti preposti per legge.

**Di dare atto** che avverso il rilascio del presente nulla osta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.394/91 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

**Di dare atto** che tale Valutazione di Incidenza ha validità di anni cinque a partire dalla data odierna, così come disciplinato dalle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (Vinca) Direttiva 92/43/Cee - Habitat" Art. 6, paragrafi 3 e 4.

**Di trasmettere** copia della presente Determinazione all'Unione Montana del Montefeltro in qualità di Ente Forestale Competente, tenuto conto che l'originale del provvedimento è anche conservato agli atti presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco.

**Di trasmettere** inoltre copia del presente atto, in quanto Valutazione di Incidenza, al Coordinamento Provinciale di Pesaro dei Carabinieri Forestali - ex Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Provinciale di Pesaro; l'originale del provvedimento è conservato agli atti della Posizione di Funzione.

**La presente Determinazione, infine:**

- **non comporta impegno di spesa a carico dell'Ente Parco;**
- **va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico e nel registro generale delle determinazioni dell'Ente Parco;**
- **ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente Parco, per 15 giorni consecutivi e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di appartenenza come prescritto con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007 citata in premessa.**

Il Responsabile del settore tecnico  
(*arch. Silvia Soragna*)

Firmato digitalmente